



## IL TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Giudice dott.ssa [REDACTED] designata nella procedura di sovraindebitamento n. 6404/2018 V.G.;

richiamato il proprio decreto di data 05.12.2018 ;

richiamato il ricorso presentato da [REDACTED] con l'Avv. [REDACTED] il quale propone un piano del consumatore ai sensi dell'art. 9 della legge 3/2012 che prevede il pagamento del 100% dei crediti prededucibili entro sei mesi dall'omologa , il pagamento del credito privilegiato vantato da [REDACTED] per il mutuo contratto per l'acquisto della casa di abitazione in 166 rate mensili nella misura del 100% del capitale e del 50% degli interessi e il pagamento degli ulteriori debiti chirografari (debito verso [REDACTED] e verso il [REDACTED] nella misura del 50% ;

letta la memoria integrativa presentata dal ricorrente;

ritenuto che le criticità espresse nel suddetto decreto, con particolare riguardo al divieto di moratoria ultrannuale previsto dall'art. 8 della legge 3/2012, non sono superate dalle deduzioni svolte dal ricorrente;

rilevato che ai sensi dell'art. 8 ultimo comma della l. cit: "la proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione".

La disposizione ricalca l'art. 186 bis II comma lett. c) della legge fallimentare. La ratio normativa è stata individuata nell'esigenza di tutelare il creditore prelazionario che si veda privato del diritto di soddisfazione attraverso la cessione del bene sul quale ricade il diritto di garanzia, ma necessario all'imprenditore per la prosecuzione della attività, attraverso il suo pagamento - nei limiti del valore del bene stesso - entro un anno dalla omologazione del piano. La dottrina e la giurisprudenza (cfr. Cass. 31 ottobre 2016, n. 22045) che ammettono la possibilità di predisporre una proposta concordataria che preveda il pagamento dilazionato dei creditori prelazionari oltre l'anno, individuano quale misura imprescindibile di controbilanciamento l'attribuzione del diritto di voto. Pare di tutta evidenza come i principi sopra esposti debbano essere traslati anche nell'ambito della l. n. 3/2012; tuttavia il legislatore, in questo caso, ha imposto al debitore che depositi il piano del consumatore, la necessaria soddisfazione entro un anno dei creditori che vantino un diritto di



prelazione su un bene non oggetto di cessione (Tribunale di Rovigo 13.12.2016 , Tribunale Milano 30.03.2017, Tribunale Milano 10.04.2017, Tribunale Milano 24.04.2017) ;

ritenuto che dal chiaro tenore della norma non sia dato distinguere tra “pagamento integrale” e “soddisfazione del credito” atteso che la norma fa riferimento puramente e semplicemente al pagamento dei creditori prelatizi ;

rilevato ulteriormente che il piano è sostenuto dall’apporto finanziario messo a disposizione dalla sig. [REDACTED] (nata il 02.04.1931), datore di lavoro della sig. [REDACTED], coniuge del ricorrente, che convivente con la sig. [REDACTED] svolge l’attività di badante della predetta , (vedi soc. 4 fasc. 6031/2018) della cui capacità patrimoniale, disponendo di una pensione mensile di euro 975,00 vi è ragione di dubitare;

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso proposto da [REDACTED]

Dispone la trasmissione degli atti al P.M. per quanto di eventuale competenza.

Si comunichi al ricorrente e all’OCC.

Pordenone , 27 dicembre 2018

Il Giudice

Dr.ssa [REDACTED]

